

Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

PARTE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizione del modello istituzionale

- 1.** Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli Enti locali.
- 2.** In conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell' autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Comunità montane.

Art. 2

Obiettivi e finalità del riordino istituzionale

- 1.** La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all' azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l' efficienza e la tempestività dell' Amministrazione.
- 2.** A tali fini la presente legge prevede modalità e procedure per il coinvolgimento delle Province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio.

3. Per consentire la più ampia espressione delle potenzialità di ogni componente territoriale, è previsto anche il ricorso all' attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.

Art. 3

(Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali)(1)

1. Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell'ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell'Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell'Ente locale. Fino all'entrata in vigore delle discipline statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 3, comma 8, L. R. 13/2002

TITOLO II

AUTONOMIE LOCALI E LIVELLI DI GOVERNO

Art. 4

Ruolo della Regione

1. La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l' assetto del territorio.

2. A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica e pianificazione territoriale, il Piano regionale di sviluppo ed il Piano urbanistico regionale.

3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche con riguardo ai rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con le realtà contermini.

4. La Regione provvede infine all' attuazione degli interventi nelle materie attinenti all' economia.

Art. 5

Ruolo delle Province

1. Le Province esercitano funzioni di programmazione economico - sociale, partecipando alla formazione ed all' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le Province svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali.

2. Le Province provvedono altresì alla formazione e concorrono all' attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.

3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle Province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all' economia per il settore terziario.

Art. 6

Ruolo dei Comuni(2)

1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al Comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai Comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.

2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, ai Comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato.

3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei Comuni capoluogo e di quelli finitimi, i Comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale.

4. Il concorso dei Comuni ai sensi del comma 3 si esprime attraverso l' intesa sui programmi di cui all' articolo 13 concernenti le funzioni e gli interventi previsti dall' articolo 27 in materia di edilizia scolastica, dall' articolo 30, comma 1, in materia di musei, dall' articolo 33, comma 3, in materia di presidi socio - assistenziali e dall' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi.

(1)

5. L' intesa dei Comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei Comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri Comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei Comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai Comuni capoluogo per l' intesa, i programmi di cui all' articolo 13 sono approvati dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei Comuni capoluogo, di cui al comma 5, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 si applicano altresì al Comune di Monfalcone.

Note:

1 Parole soppresse al comma 4 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

2 Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPREg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).

Art. 7

Esercizio di funzioni in forma associata

1. L' esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni dalla presente legge è deliberato dai Comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalità che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinerà l' ordinamento delle predette associazioni.

2. Qualora i Comuni intendano avvalersi delle facoltà di cui al comma 1, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l' obbligo dell' esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l' attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.

3. I Comuni appartenenti al Consorzio Comunità collinare del Friuli possono deliberare che l' esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunità.

4. In tale ipotesi, trovano applicazione nei confronti della Comunità collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma 2.

Art. 8

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 19, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

3 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 10

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 31/1996

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 18, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 19, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

4 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

5 Vedi ora l'art. 6, L.R. 7/1981.

6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 20/2015

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016

TITOLO III

STRUMENTI E PROCEDURE DEL RIORDINO ISTITUZIONALE

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 13

Programmi di interesse locale

1. Per l' esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le Province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l' impiego delle risorse loro assegnate.

Art. 14

Disciplina delle attribuzioni differenziate in materia di lingue, culture e tradizioni locali

1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l' organicità e l' unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.

(1)

3.

(ABROGATO)

(2)

4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l' esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi

e le modalità previste dal presente articolo.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996

2 Comma 3 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996

Art. 15

Tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena

1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell' articolo 3 dello statuto, promuove, nell' ambito dell' attività di cui al comma 1 dell' articolo 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.

Art. 16

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 17

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 18

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 20

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 21

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 22

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 42/1989

2 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

3 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 23

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 24

Definizione della terminologia legislativa

1. Con il termine << sono esercitate >> si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.

2. Con il termine << iniziative dirette >> si intende l' attuazione da parte dell' ente locale delle attività interessate dall' intervento contributivo regionale.

3. Con il termine << interventi >> si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.

4. Il termine << realizzazione >> comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l' ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.